

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Sistema Socio Sanitario

N. ....283... DEL 26 APR 2018



Regione Lombardia

COMPOSTO DA N. .... PAGINE

ASST Valtellina e Alto Lario

ASST Valtellina  
e Alto Lario  
REGISTRO UFFICIALE ASST VAL  
Prot.0018900 - 23/04/2018 - INGRESSO  
01.01.03. Protocolli di Intesa, convenzioni con  
enti pubblici e privati, no profit



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport**

In relazione alla stipula della convenzione con l'**Agenzia Tutela Salute della Montagna (ATS)** per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport il sottoscritto *Direttore di Dipartimento e Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia di Sondrio e Sondalo*, **Dr. Claudio Bonizzoni**,

**DICHIARA**

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il *Direttore di Dipartimento e Direttore U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia di Sondrio e Sondalo* **Dr. Claudio Bonizzoni**, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....  
.....

Il Direttore di Dipartimento  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia  
**Dott. Claudio BONIZZONI**  
C.F.:BNZ CLD 55A15 F205X  
Tel. 0342 521.111

Il Direttore Sanitario  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
U.O.C. Direzione Medica Sondrio e Sondalo  
**DIRETTORE**  
Dott. Riccardo BERTOLETTI  
C.F.: BRT RCR 59C30 I829V

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario**

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport**

In relazione alla stipula della convenzione con l'**Agenzia Tutela Salute della Montagna (ATS)** per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport il sottoscritto *Direttore di Dipartimento*, sentito il *Direttore U.O.C. Neurologia, Dr. Giacomo Bezzi*,

**DICHIARA**

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il *Direttore U.O.C. Neurologia, Dr. Giacomo Bezzi*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....  
.....

Il Direttore U.O.C.

A.S.T. Valtellina e Alto Lario  
Dott. Giacomo GIUSEPPE BEZZI  
C.F. BR/RCR 53325 B1570

✕ Il Direttore Sanitario

A.S.T. Valtellina e Alto Lario  
U.O.C. Direzione Medica Sondrio Sondalo  
DIRETTORE  
Dott. Riccardo BERTOLETTI  
C.F. BR/RCR 59C30 1829V

Il Direttore di Dipartimento



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport**

In relazione alla stipula della convenzione con l'**Agenzia Tutela Salute della Montagna (ATS)** per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport il sottoscritto *Direttore di Dipartimento*, sentito il *Direttore U.O.C Cardiologia., Dott.ssa Emanuela Tavasci*,

**DICHIARA**

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il *Direttore U.O.C. Cardiologia, Dott.ssa Emanuela Tavasci*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....  
.....

Il Direttore U.O.C.

Il Direttore di Dipartimento

A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario  
Direttore U.O.C. Cardiologia  
Unità Coronarica Emodinamica  
Dott.ssa Emanuela TAVASCI  
C.F.: TVS MNL 62A53 I8290

Il Direttore Sanitario  
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario  
U.O.C. Direzione Legale Giuridico e Affari Generali  
Dott. Riccardo BERTOLETTI  
C.F.: BRT RCR 59C30 I829V



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport**

In relazione alla stipula della convenzione con l'**Agenzia Tutela Salute della Montagna (ATS)** per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport il sottoscritto *Direttore di Dipartimento*, sentito il *Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria, Dr. Massimiliano Nardone*,

**DICHIARA**

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il *Direttore U.O.C. Otorinolaringoiatria, Dr. Massimiliano Nardone*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

.....  
.....

Il Direttore U.O.C.

**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
Direttore  
U.O.C. Otorinolaringoiatria  
Dott. Massimiliano NARDONE  
C.F.: NDR MSM 73H06 A783I

Il Direttore Sanitario  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
U.O.C. Direzione Generale Sondrio Sondalo  
DIREZIONE  
Dott. Riccardo BERTOLETTI  
C.F.: BRT RCR 59C30 I829V

Il Direttore di Dipartimento  
**A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia  
Dott. Claudio BONIZZONI  
C.F.: BNZ CLO 55A15 F205X  
Tel. 0342 521.111



Al Direttore U.O.C. Legale Giuridico e Affari Generali

**OGGETTO: Parere per l'approvazione convenzione per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport**

In relazione alla stipula della convenzione con l'Agenzia Tutela Salute della Montagna (ATS) per attività specialistiche nell'ambito della medicina dello sport il sottoscritto *Direttore di Dipartimento*, sentito il *Direttore U.O.C Oculistica., Dr. Claudio Pelizzari*,

**DICHIARA**

che la stipula della convenzione soddisfa i sotto indicati elementi:

- mantenimento del livello di competitività delle UU.OO. coinvolte (l'ASST Valtellina e Alto Lario può infatti attivare convenzioni unicamente per prestazioni riferite a Dipartimenti che abbiano assicurato, per l'anno precedente, i volumi economici di attività previsti nel budget, fatta salva la possibilità di diversa valutazione adeguatamente motivata da parte della Direzione Sanitaria Aziendale);
- assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi delle attività istituzionali dell'Azienda;
- che l'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio; lo svolgimento dell'attività istituzionale avrà la priorità sull'attività in convenzione.

attesta che la sottoscrizione della convenzione:

- è compatibile con il rispetto della normativa contenuta nella L. 30 ottobre 2014, n. 161, in materia di riposi e di durata dell'orario di lavoro della Dirigenza Medica del SSN.
- non pregiudica e non interferisce con le attività istituzionali ed integrative poste in essere dall'Azienda, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni ambulatoriali istituzionali entro i termini stabiliti sia dalla DGR 1175 del 24/05/2011 che dalle direttive aziendali;

Il *Direttore U.O.C. Oculistica, Dr. Claudio Pelizzari*, data la natura temporanea della collaborazione, che comunque non assume in alcun modo natura di prestazione prevalente in via continuativa da parte dei dirigenti medici, propone che l'attività convenzionale venga svolta alle condizioni in vigore al 31/12/2017 oppure alle seguenti condizioni:

~~A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO  
Direttore U.O.C. di Oftalmologia  
Dott. Claudio PELIZZARI  
C.F.: PLZCLD 03E27 E507W~~

~~Il Direttore Sanitario  
A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario  
U.O.C. Direzione Dipartimento Sondrio  
Dott. Riccardo BERTOLETTI  
C.F.: BRTRCR 59C30 1829V~~

Il Direttore di Dipartimento





**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ' SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA  
MEDICINA DELLO SPORT**

**TRA**

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario** (di seguito denominata ASST), con sede in Sondrio Via Stelvio, 25 – codice fiscale e partita I.V.A. 00988090148 - rappresentata dal Direttore Amministrativo, dr. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n.228 del 28.04.2016

**E**

**l'Agenzia per la Tutela della Salute della Montagna** (di seguito denominata ATS), con sede in Sondrio Via Nazario Sauro, 38 - codice fiscale e partita I.V.A. 00988200143 - legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Maria Beatrice Stasi

**premessò che**

- nelle more della determinazione dell'assetto definitivo delle funzioni della ATS e della ASST a seguito dell'adozione della L.R.23/2015 e al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, l'ASST ha assicurato l'espletamento di attività a favore del Centro di Medicina dello Sport dell'ATS tramite i propri Dirigenti Medici specialisti.

**preso atto**

- dei pareri pervenuti dai Direttori U.O.C., dai Direttori di Dipartimento, dal Direttore Sanitario, prot. n. 18900 del 23/04/2018, prot. n. 18902 del 23/04/2018, prot. n. 18903 del 23/04/2018, prot. n. 18904 del 23/04/2018 , prot. n. 18905 del 23/04/2018, circa l'approvazione della convenzione sopra individuata per prestazioni specialistiche, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1**

L'ASST assicura l'espletamento di attività nelle specialità di Cardiologia, Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria e Ortopedia-Traumatologia a favore del Centro di Medicina dello Sport dell'ATS tramite i propri Dirigenti Medici specialisti, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.





#### ART. 2

L'attività in argomento è finalizzata all'esecuzione di visite ambulatoriali e refertazioni di elettrocardiogrammi per l'idoneità allo sport e sarà espletata dalle equipe interessate presso il Centro di Medicina dello Sport dell'ATS.

#### ART. 3

Per l'attività di che trattasi verrà riconosciuto il compenso orario omnicomprensivo di € 60,00.

L'ATS si impegna a garantire a proprie spese adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile Terzi ai medici interessati all'espletamento dell'attività in argomento, con esclusione di rivalsa nei confronti degli stessi, salvo i casi di dolo o colpa grave.

#### ART. 4

La Direzione Sanitaria dell'ASST – alla quale i medici specialisti dovranno rendicontare l'attività prestata – trasmetterà mensilmente alla Direzione Sanitaria dell'ATS il resoconto delle prestazioni effettuate. La Direzione Sanitaria dell'ATS, una volta effettuate le opportune verifiche, provvederà a restituire alla Direzione Sanitaria dell'ASST il predetto resoconto debitamente validato.

#### ART. 5

L'ASST fatturerà le prestazioni erogate con cadenza mensile.

L'ATS, che fruisce dell'attività in argomento, accrediterà gli importi dovuti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'ASST provvederà ad attribuire i compensi ai sanitari interessati, nella misura prevista dagli accordi aziendali in materia di esercizio della libera professione.

#### ART. 6

La presente convenzione ha validità **dal 01.01.2018 al 31.12.2019**.

L'eventuale attività precedentemente autorizzata, per quanto indicato nella premessa, sarà regolarizzata alle medesime condizioni contenute nella presente convenzione.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione prima della scadenza con preavviso scritto di almeno 60 giorni a mezzo di raccomandata A/R.

#### ART. 7

L'attività oggetto della presente convenzione verrà garantita nel rispetto di quanto previsto da:

- Codice Etico e Codice di Comportamento che entrambe le Aziende hanno adottato e reso disponibile sui rispettivi siti aziendali;





- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. (Nell'espletamento dell'attività in convenzione ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati sensibili gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di Responsabile al trattamento dei dati ai sensi del predetto DLgs).
- Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione adottati da ATS e ASST e pubblicati sui rispettivi siti web.

#### **ART. 8**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E  
DELL'ALTO LARIO**  
Il Direttore Amministrativo  
*Dr. Carlo Maria Iacomino*

**AGENZIA PER LA TUTELA DELLA  
SALUTE DELLA  
MONTAGNA**  
Il Direttore Generale  
*dott.ssa Maria Beatrice Stasi*

**Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012.**

